

## **BASE GIURIDICA**

Articoli 20, 22 e 223 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### **NORME COMUNI**

#### **A. Principi**

Pur stabilendo che il Parlamento europeo sarebbe stato inizialmente composto da deputati designati dai parlamenti nazionali, i trattati costitutivi ne avevano previsto l'elezione a suffragio universale diretto. Il Consiglio ha dato attuazione a tale disposizione con l'Atto del 20 settembre 1976.

Nel 1992 il trattato di Maastricht ha disposto che le elezioni dovessero svolgersi secondo una procedura uniforme adottata all'unanimità dal Consiglio sulla base di una proposta elaborata dal Parlamento. Tuttavia, non essendo il Consiglio riuscito a raggiungere un accordo su nessuna delle proposte, il trattato di Amsterdam ha introdotto la possibilità di adottare invece «principi comuni». La decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio ha modificato di conseguenza l'Atto del 1976, introducendo i principi della rappresentanza proporzionale e dell'incompatibilità tra il mandato nazionale e quello europeo.

Con il trattato di Lisbona il diritto di voto e di eleggibilità ha acquisito il valore di un diritto fondamentale (articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

#### **B. Applicazione: disposizioni comuni vigenti**

##### **1. Diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini di Stati membri diversi da quello di residenza**

Secondo l'articolo 22, paragrafo 2, del TFUE, «ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede». Le modalità di esercizio di questo diritto sono state stabilite con la direttiva 93/109/CE.